



Traduzione non ufficiale*

Linee guida generali sugli appalti dell'EFSA

Per i potenziali offerenti al momento di considerare la presentazione di un'offerta in risposta a una procedura di appalto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Aggiornato a gennaio 2020

* La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana del documento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) "*General guidance on EFSA procurements*". Il documento originale in lingua inglese è disponibile sul sito dell'EFSA al seguente indirizzo:
<https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/EFSAguidancefortenderers.pdf>

Traduzione a cura di Katia Demofonti - Ufficio 3 EFSA e Focal Point, Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, Ministero della salute.

Sommario

DISCLAIMER	3
QUADRO GIURIDICO	4
INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI BANDI DI GARA D'APPALTO PUBBLICATI DALL'EFSA	5
Tipi di procedura di appalto.....	5
Partecipazione.....	6
Natura del rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione dell'appalto	6
DOVREI PRESENTARE UN'OFFERTA?	8
Oggetto del contratto.....	8
Valore del contratto.....	8
Lotti.....	8
Varianti.....	8
Presentazione di offerte come gruppo di società e/o ricorso al subappalto	9
IN COSA DEVE CONSISTERE UN'OFFERTA E COME DEVE ESSERE PRESENTATA?	12
QUALI SONO LE IMPLICAZIONI DELLA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA?	12
Accettazione delle condizioni contrattuali dell'EFSA e rinuncia alle proprie condizioni commerciali.....	12
Periodo di validità.....	12
Garanzie.....	12
Nessun obbligo di aggiudicazione da parte dell'EFSA	12
Esenzione fiscale	13
Legge applicabile.....	13
Protezione dei dati personali.....	13
Riservatezza e accesso del pubblico ai documenti.....	14
Accordo per la consegna dei beni/servizi in conformità con il contratto	14
È CONSENTITO IL CONTATTO TRA L'EFSA E GLI OFFERENTI?	15
Prima del termine fissato per la presentazione delle offerte:	15
Dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte:	15
APERTURA DELLE OFFERTE	16
COME VENGONO VALUTATE LE OFFERTE?	17
Criteri di esclusione	17
Criteri di selezione	18
Criteri di aggiudicazione.....	19
COME VENGONO COMUNICATI I RISULTATI?	20
Notifica dei risultati.....	20
Richieste di informazioni complementari.....	20
Avviso di aggiudicazione	20
MEZZI DI RICORSO	21

DISCLAIMER

Questo documento e le linee guida in esso contenute sono applicabili a tutti i bandi di gara indetti dopo il 2 Agosto 2018. Questo documento e le linee guida in esso contenute non si applicano a bandi di gara pubblicati prima del 2 agosto 2018.

Questo documento è progettato per aiutare gli offerenti nella preparazione e presentazione delle offerte in risposta alle procedure di appalto pubblicate dall'EFSA.

Si richiama l'attenzione degli offerenti sul fatto che qualsiasi informazione contenuta nel presente documento non può in alcun modo considerarsi un impegno da parte dell'Autorità a stipulare un contratto.

L'EFSA pubblica informazioni dettagliate in merito a tutte le procedure di appalto sul proprio sito web: <http://www.efsa.europa.eu/it/calls/procurement>. Le presenti linee guida integrano i documenti di gara relativi a ogni specifica procedura. I capitolati d'oneri descrivono il servizio o la fornitura che l'EFSA intende acquistare, la tempistica, il metodo di valutazione delle offerte, cosa gli offerenti partecipanti sono tenuti a fornire nell'ambito della loro offerta e i termini contrattuali che ne risultano. In caso di incongruenze tra le presenti linee guida e i singoli capitolati d'oneri, prevarranno i singoli capitolati d'oneri.

Ulteriori informazioni sulle attività dell'EFSA di possibile interesse per gli offerenti sono disponibili sul sito web dell'Autorità www.efsa.europa.eu

QUADRO GIURIDICO

Le procedure di appalto dell'EFSA sono regolate dai seguenti regolamenti UE:

- Titolo VII e Allegato I del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) N. 283/2014 e decisione n. 541/2014 / UE e recante abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Oltre alla normativa sopra citata, va rilevato che:

- i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di appalti sono vincolanti per l'EFSA;
- il personale dell'EFSA è vincolato dal Codice europeo di buona condotta amministrativa nelle proprie relazioni con il pubblico. Ciò include la gestione delle procedure di appalto, fatte salve le restrizioni stabilite nelle disposizioni giuridiche di cui sopra.

INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI BANDI DI GARA D'APPALTO PUBBLICATI DALL'EFSA

L'EFSA pubblica informazioni relative a tutte le procedure di appalto sul proprio sito Web: <http://www.efsa.europa.eu/it/calls/procurement>

Tipi di procedura di appalto

Il tipo di procedura utilizzata dall'EFSA è scelto in base al valore previsto del contratto. I due tipi di procedura più comunemente utilizzati dall'EFSA sono la procedura negoziata e la procedura aperta. Una delle differenze tra queste procedure è il modo in cui i potenziali offerenti sono invitati a partecipare.

Procedura negoziata

La procedura negoziata può essere utilizzata quando si stima che il contratto risultante abbia un valore pari o inferiore a 139.000 EUR. In questo tipo di procedura, l'EFSA stila un elenco di potenziali offerenti, in base al loro settore di attività e competenza e alle esigenze dell'EFSA. Per le procedure comprese tra 15.000 EUR e 139.000 EUR, l'EFSA promuove i bandi sul proprio sito Web prima che vengano indetti ufficialmente e richiede espressioni di interesse a partecipare. I candidati selezionati (coloro che hanno espresso il proprio interesse o sono stati individuati dall'EFSA) sono invitati a presentare un'offerta, e unicamente le offerte ricevute da tali candidati vengono valutate. Il numero minimo di candidati da invitare a partecipare a una procedura negoziata dipende dal valore del bando.

- Superiore a 60.000 EUR e pari o inferiore a 139.000 EUR = devono essere invitati almeno cinque candidati
- Superiore a 15.000 EUR e pari o inferiore a 60.000 EUR = devono essere invitati almeno tre candidati
- 15.000 EUR o inferiore = deve essere invitato almeno un candidato

Se l'EFSA ritiene che le offerte ricevute possano essere migliorate, anche in termini di offerte finanziarie, possono essere condotte negoziazioni a parità di condizioni per tutti gli offerenti.

Procedura aperta

La procedura aperta viene utilizzata più frequentemente quando si stima che il contratto risultante abbia un valore superiore a 139.000 EUR, ma può essere utilizzato anche per contratti di valore inferiore.

Tutte le procedure aperte dell'EFSA vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, attraverso un avviso di gara. Ogni procedura è pubblicata sul sito web dell'EFSA, che fornisce un link al portale *e-Tendering* attraverso il quale gli offerenti possono accedere ai documenti di gara (lettera di invito, capitolato d'oneri, progetto di contratto e altri allegati). In una procedura aperta, l'EFSA non redige un elenco ristretto né invia lettere di invito specifiche a potenziali offerenti. La partecipazione a questa procedura è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti interessati, come descritto nel paragrafo seguente sulla "Partecipazione".

Partecipazione

La partecipazione alle procedure di appalto pubblico dell'EFSA è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati UE. Le procedure di appalto dell'EFSA non rientrano nell'accordo multilaterale sugli appalti pubblici (GPA) dell'OMC. Gli offerenti stabiliti in paesi terzi (paesi extra UE) non hanno diritto a partecipare alle procedure di appalto a meno che accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici non garantiscano loro il diritto di farlo. Nel caso in cui non esista un accordo di questo tipo o l'accordo non si applichi al tipo di contratti messi a gara, gli offerenti di paesi terzi non hanno diritto a partecipare.

Nell'applicare le regole di accesso al mercato, è il paese in cui è stabilito l'offerente che dovrebbe essere considerato. Per quanto riguarda le persone fisiche, è lo Stato in cui le persone hanno il proprio domicilio.

Attualmente, gli offerenti dei seguenti paesi terzi sono considerati ammissibili sulla base di accordi internazionali firmati e ratificati nel settore degli appalti pubblici:

Repubblica della Macedonia del Nord, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Le organizzazioni internazionali del settore pubblico (ad esempio gli organismi delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale ecc.) hanno diritto a partecipare alle procedure di appalto dell'EFSA qualora tale partecipazione sia esplicitamente indicata nei documenti di appalto.

Si prega di notare che l'elenco di cui sopra non è esaustivo ed è soggetto ad aggiornamenti. In caso di quesiti riguardanti l'idoneità a presentare domanda, si prega di inviare il quesito tramite il metodo appropriato indicato nella lettera di invito per la specifica gara d'appalto. Inoltre, ciascun capitolato d'onori può stabilire l'ammissione eccezionale ad hoc di offerenti di paesi non idonei a partecipare a un bando di gara, senza che ciò crei un precedente per inviti futuri.

Le regole di accesso al mercato si applicano sia agli offerenti singoli che ai partner di un'offerta congiunta. Occorre rilevare che le regole di accesso al mercato non si applicano ai subappaltatori, vale a dire che un gruppo di offerenti o un singolo offerente ammissibili potrebbero scegliere un subappaltatore di un paese non ammissibile.

Natura del rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione dell'appalto

Nel preparare un'offerta, gli offerenti devono tenere pienamente conto dei documenti di gara, comprendenti la lettera di invito e il capitolato d'onori, ivi inclusi i relativi allegati, ad esempio il progetto di contratto, in quanto questi definiranno e disciplineranno il rapporto contrattuale (compresi il tipo e la durata del contratto) da instaurarsi tra l'EFSA e l'offerente selezionato.

Contratto diretto

Nei contratti diretti, l'oggetto, la remunerazione e la durata dell'esecuzione del contratto sono definiti fin dall'inizio. Una volta firmati, possono essere attuati direttamente senza ulteriori formalità o procedure contrattuali.

Contratto quadro

Talvolta il rapporto contrattuale tra l'EFSA e l'aggiudicatario è regolato da un tipo speciale di contratto noto come "contratto quadro". Un contratto quadro istituisce un meccanismo per il successivo acquisto ripetuto di forniture, servizi o lavori, nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di definire l'oggetto dell'appalto ma non sa quando e in quale quantità ne avrà bisogno nell'arco di un determinato periodo di tempo.

Per l'EFSA è vincolante unicamente l'attuazione del contratto quadro attraverso specifici contratti/moduli d'ordine, e la firma di un contratto quadro non impone all'EFSA di stipulare specifici contratti/moduli d'ordine con un contraente quadro.

Solo dopo la firma del contratto quadro verranno effettuati ordini effettivi, sotto forma di "**contratti specifici**" o "**moduli d'ordine**" conclusi ai sensi del contratto quadro.

Un **singolo contratto quadro** è un contratto concluso con un unico operatore economico, che specifica i termini essenziali per una serie di contratti/moduli d'ordine specifici da concludere nell'arco di un determinato periodo, in particolare per quanto concerne la durata, l'oggetto, il prezzo e le modalità di attuazione.

Talvolta, l'EFSA potrebbe preferire la stipulazione di **contratti quadro multipli a cascata** con un certo numero di appaltatori. In questo caso si viene a istituire un sistema di priorità in base al quale gli specifici contratti o moduli d'ordine saranno conclusi con il primo contraente in ordine di priorità. In caso di mancata disponibilità del primo contraente in ordine di priorità a fornire i beni e/o servizi, lo specifico contratto o modulo d'ordine sarà conseguentemente concluso con il secondo contraente in ordine di priorità e così via.

L'EFSA può inoltre stipulare con una serie di contraenti dei **contratti quadro multipli con riapertura del confronto competitivo**, dove nel contratto quadro non sono stabiliti tutti i termini e non è previsto un sistema di priorità prestabilito tra i contraenti. L'EFSA riaprirà la concorrenza e chiederà a tutti gli appaltatori di competere sulla base di termini formulati con maggiore precisione. Qualsiasi contratto specifico risultante sarà comunque basato sul contratto quadro multiplo e non se ne discosterà in misura tale da poter essere considerato totalmente diverso dal contratto quadro multiplo.

In un contratto quadro multiplo con riapertura del confronto competitivo, l'EFSA inviterà tutti i contraenti del contratto quadro multiplo a presentare un'offerta specifica, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal contratto quadro multiplo, in conformità con i termini specifici che l'EFSA dovrà definire per la singola assegnazione. Tra le offerte che soddisfano i requisiti minimi, l'EFSA aggiudicherà quindi l'appalto specifico al contraente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onori per la gara di "riapertura".

DOVREI PRESENTARE UN'OFFERTA?

È importante prendere una decisione informata circa l'opportunità o meno di impegnare risorse per la presentazione di un'offerta. L'EFSA non rimborserà le spese sostenute per la preparazione e la presentazione delle offerte, comprese le spese relative ai sopralluoghi, alla partecipazione alle riunioni di chiarimento o alle sedute di apertura. Al fine di prendere una decisione informata circa la presentazione di un'offerta, si consiglia di considerare attentamente quanto segue:

Oggetto del contratto

Si consiglia di leggere attentamente l'oggetto del contratto menzionato nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale e descritto anche nel capitolato d'onere. È importante prestare particolare attenzione ai requisiti minimi in materia di capacità e valutare se si è in grado di soddisfarli in autonomia o facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti.

Valore del contratto

Nel caso dei contratti diretti, il valore è fissato ed espresso come prezzo nel contratto firmato a seguito della gara d'appalto.

Nel caso dei contratti quadro, il capitolato d'onere contiene indicazioni sul volume massimo di beni e/o servizi che possono essere acquistati nell'ambito del contratto quadro. Sebbene l'EFSA cerchi sempre in buona fede di fornire la stima più attendibile, gli offerenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che qualsiasi informazione sul limite massimo è puramente indicativa e non è vincolante per l'EFSA, e non deve essere considerata una garanzia per quanto riguarda il valore probabile del contratto quadro. In ogni caso, comunque, il limite massimo del contratto quadro non verrà superato.

Lotti

Quando una procedura di appalto è suddivisa in lotti, ciò viene esplicitamente menzionato nel bando di gara e nei capitolati d'onere. In tal caso, se non diversamente indicato nel bando di gara e nel capitolato d'onere, gli offerenti possono presentare offerte per uno o più lotti.

Ogni singolo lotto è valutato dall'EFSA indipendentemente da tutti gli altri lotti. Non sono consentite offerte relative unicamente a una parte di un lotto, né offerte dichiarate condizionate all'aggiudicazione di altri lotti nell'ambito della specifica procedura di appalto. L'EFSA si riserva il diritto di respingere offerte di tale tipo senza ulteriore valutazione, in quanto non conformi al capitolato d'onere.

Varianti

Salvo quanto diversamente specificato nel capitolato d'onere, non sono consentite deroghe a requisiti tecnici o finanziari del capitolato d'onere, né a condizioni contrattuali.

L'EFSA ignorerà qualsiasi variante descritta in un'offerta e si riserva inoltre il diritto di respingere tali offerte senza ulteriore valutazione in quanto non conformi al capitolato d'onere.

Presentazione di offerte come gruppo di società e/o ricorso al subappalto

Un'**offerta congiunta** è un'offerta presentata da un gruppo di due o più operatori economici.

Il **subappalto** si verifica quando il contraente assume un impegno giuridico (subappalti) con uno o più operatori economici al fine di consegnare parte del lavoro, servizio o fornitura descritti nel capitolato d'onori.

Salvo indicazione contraria nel bando di gara e/o nei documenti di gara, in risposta a una procedura di gara indetta dall'EFSA sono consentite le offerte congiunte da parte di un gruppo di operatori economici e il subappalto. Le offerte possono anche combinare entrambi gli approcci. L'offerta deve indicare chiaramente se ciascun soggetto coinvolto agisce come partner nell'ambito di un'offerta congiunta o come subappaltatore. Ciò si applica anche quando le varie società coinvolte appartengono allo stesso gruppo e persino quando l'una è società controllante delle altre.

1. Offerte congiunte da parte di un gruppo di operatori economici

Per la presentazione di un'offerta, l'EFSA non richiede a un gruppo di operatori economici di assumere alcuna forma giuridica specifica; si può trattare di un raggruppamento permanente, giuridicamente costituito, oppure di un raggruppamento che è stato formato ai fini di una specifica procedura di appalto. Tuttavia, il gruppo aggiudicatario potrebbe essere tenuto ad adottare una determinata forma giuridica a seguito dell'aggiudicazione del contratto, qualora tale modifica fosse necessaria per la corretta esecuzione del contratto. L'esistenza di un obbligo di tale tipo verrà resa nota nei documenti di gara.

Le offerte congiunte devono individuare chiaramente ciascun membro del gruppo, indicando quale di essi è stato nominato capofila, e stabilire i compiti che ciascun fornitore di servizi svolgerà. A condizione che sia concluso un contratto, l'EFSA tratterà tutte le questioni contrattuali (ad es. i pagamenti) esclusivamente con il partner principale, indipendentemente dal fatto che i compiti vengano svolti da un altro membro del gruppo.

I membri di un'offerta congiunta si assumono la **responsabilità in solido** nei confronti dell'EFSA per l'esecuzione del contratto nel suo insieme. Eventuali dichiarazioni contenute nell'offerta che tentino di limitare la responsabilità di ciascun membro del gruppo o che indichino la necessità di stipulare più di un contratto in caso di esito positivo dell'offerta congiunta sono incompatibili con il principio di responsabilità in solido. L'EFSA non terrà conto di dichiarazioni di tale tipo contenute in un'offerta congiunta e si riserva inoltre il diritto di respingere tali offerte senza ulteriore valutazione in quanto non conformi al capitolato d'onori.

Le **offerte congiunte** saranno valutate come segue:

- I criteri di esclusione e i motivi del rigetto dalla procedura saranno valutati singolarmente in relazione a ciascuna persona giuridica del gruppo. Ogni membro del gruppo deve presentare una dichiarazione d'onore sui criteri di esclusione e sarà tenuto a fornire le prove a sostegno in caso di aggiudicazione di appalti superiori alle soglie stabilite dalla direttiva UE sugli appalti pubblici;
- i criteri di selezione relativi alla capacità giuridica, economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno valutati su base consolidata, se non diversamente indicato nei documenti di gara;
- I criteri di aggiudicazione saranno valutati in relazione all'offerta nel suo insieme.

In caso di aggiudicazione di un appalto a un gruppo di operatori economici nell'ambito di un'offerta congiunta, l'EFSA firmerà il contratto con il capofila, che sarà debitamente autorizzato tramite procura dagli altri membri del gruppo a firmare per loro conto. Il modello di procura dell'EFSA è pubblicato come allegato al progetto di contratto. La procura firmata farà parte del contratto.

Qualsiasi modifica nella composizione dei partner in un'offerta congiunta durante la procedura di appalto può comportare il rigetto dell'offerta. Qualsiasi modifica nella composizione dei partner in un'offerta congiunta dopo la firma del contratto può portare alla risoluzione del contratto.

2. Offerte che propongono l'uso di subappaltatori

Le attività descritte nel capitolato d'oneri possono essere subappaltate ad altri fornitori di servizi, se non diversamente indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, ad es. L'EFSA potrebbe specificare che alcuni compiti essenziali non possono essere subappaltati.

Non verranno considerati subappalti:

- a) Ricorso a lavoratori distaccati presso il contraente da un'altra società appartenente allo stesso gruppo e stabilita in uno Stato membro ("distacco all'interno del gruppo"¹).
- b) Ricorso a lavoratori distaccati temporaneamente presso il contraente da un'impresa di collocamento temporaneo o agenzia di collocamento stabilita in uno Stato membro ("cessione temporanea di lavoratori"²).
- c) Ricorso a lavoratori trasferiti temporaneamente al contraente da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e appartenente allo stesso gruppo ("trasferimento intra-societario"³).
- d) Ricorso a personale senza contratto di lavoro ("lavoratori autonomi che lavorano per il contraente") per svolgere sostanzialmente le stesse mansioni del personale con contratto di lavoro ("dipendenti"), senza che i compiti dei lavoratori autonomi siano parti specifiche ben definite del contratto.
- e) Utilizzo di fornitori e/o trasportatori da parte del contraente, ai fini dell'esecuzione del contratto nel luogo di esecuzione, a meno che le attività economiche dei fornitori e/o dei servizi di trasporto non rientrino nel bando di gara.
- f) Esecuzione di una parte del contratto da parte di membri di un GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), quando il GEIE è esso stesso un contraente o un membro del gruppo.

Le persone di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) saranno considerate come "personale" del contraente come definito nel contratto.

Il contraente mantiene la piena responsabilità nei confronti dell'EFSA per l'esecuzione del contratto nel suo complesso.

Di conseguenza:

¹ Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della [Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi](#)

² Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) della [Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi](#)

³ Articolo 3, lettera b) della [Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari](#)

- L'EFSA tratterà tutte le questioni contrattuali (ad esempio, i pagamenti) esclusivamente con il contraente, indipendentemente dal fatto che i compiti siano svolti dal subappaltatore;

- In nessun caso il contraente dell'EFSA può evitare la responsabilità nei confronti dell'EFSA in ragione della colpa del subappaltatore.

Se un subappaltatore fornisce la totalità o una quota ingente della capacità finanziaria OPPURE esegue la totalità o una parte molto consistente dei compiti, l'EFSA può richiedere che anche il subappaltatore firmi il contratto. In questo caso l'EFSA verificherà che il subappaltatore non si trovi in una situazione di esclusione e che abbia accesso al mercato. Inoltre, agli offerenti può essere richiesto di dichiarare il valore del contratto che propongono di subappaltare e/o la percentuale di subappalto prevista.

I subappaltatori nelle offerte saranno valutati come segue:

- I criteri di esclusione e i motivi di rigetto dalla procedura saranno valutati singolarmente in relazione a ciascun subappaltatore proposto, solo se esplicitamente richiesto nei documenti di gara. L'EFSA si riserva il diritto di richiedere una dichiarazione d'onore sui criteri di esclusione a un subappaltatore, anche se non esplicitamente richiesto nei documenti di appalto e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, potrebbe anche richiedere al subappaltatore prove a sostegno;
- I criteri di selezione relativi alla capacità giuridica, economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno valutati su base consolidata, se non indicato diversamente nei documenti di gara. Per i subappaltatori le prove devono essere incluse nell'offerta solo se la capacità di tali subappaltatori è necessaria per soddisfare i requisiti minimi di capacità;
- I criteri di aggiudicazione saranno valutati in relazione all'offerta nel complesso.

Durante la procedura di appalto, se un subappaltatore non soddisfa i criteri di esclusione o di selezione, l'amministrazione aggiudicatrice ne richiederà la sostituzione con un nuovo subappaltatore.

Qualsiasi modifica del subappalto, ivi inclusa l'introduzione di nuovi subappaltatori, deve essere in linea con le disposizioni del contratto. Durante l'esecuzione del contratto, il contraente necessita dell'espressa autorizzazione scritta dell'EFSA per sostituire un subappaltatore.

IN COSA DEVE CONSISTERE UN'OFFERTA E COME DEVE ESSERE PRESENTATA?

In generale, le offerte in risposta a un bando aperto vengono presentate utilizzando l'applicazione e-Submission mentre le offerte in risposta a una procedura negoziata vengono presentate tramite e-mail all'indirizzo indicato nella lettera di invito.

I dettagli precisi su come presentare un'offerta all'EFSA e i documenti e le informazioni che dovrebbero essere inclusi nell'offerta sono indicati nei documenti di gara per lo specifico invito.

QUALI SONO LE IMPLICAZIONI DELLA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA?

Accettazione delle condizioni contrattuali dell'EFSA e rinuncia alle proprie condizioni commerciali

Presentare un'offerta in risposta a una procedura di appalto avviata dall'EFSA implica che gli offerenti:

- **accettano** tutti i termini e le condizioni stipulati nel capitolato d'onori e tutti gli altri documenti relativi all'appalto, incluso il progetto di contratto;
- **rinunciano** alle proprie condizioni commerciali in modo che ogni rapporto contrattuale risultante sia regolato esclusivamente dai termini del contratto.

L'EFSA non terrà conto di alcuna riserva, dichiarazione di non responsabilità o intenzione contraria, e si riserva inoltre il diritto di respingere offerte di tale tipo senza ulteriore valutazione in quanto non conformi al capitolato d'onori.

Periodo di validità

A meno che il capitolato d'onori non preveda un termine diverso, gli offerenti saranno vincolati dall'offerta presentata per **9 mesi** dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Garanzie

L'EFSA può richiedere, unicamente sulla base dei singoli casi e in seguito all'analisi del rischio, uno dei quattro tipi di garanzia (garanzia dell'offerta, garanzia di prefinanziamento, garanzia di esecuzione o ritenuta di garanzia). I documenti di gara indicheranno se e quando tali garanzie sono richieste, insieme alle condizioni per lo svincolo della garanzia. I costi di tale garanzia sono a carico dell'offerente/appaltatore.

Nessun obbligo di aggiudicazione da parte dell'EFSA

Al momento di aggiudicare un contratto, l'EFSA si impegna a confrontare le offerte alla luce dei criteri stabiliti nel bando di gara e/o nel capitolato d'onori. Tuttavia, la pubblicazione di una procedura di appalto non obbliga l'EFSA ad aggiudicare l'appalto a

un offerente semplicemente perché la sua offerta ne soddisfa i criteri. L'EFSA si riserva inoltre il diritto di decidere di non aggiudicare l'appalto a nessun offerente e di annullare la procedura in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione. Nessun indennizzo potrà essere richiesto all'EFSA in tali circostanze.

Esenzione fiscale

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 della legge italiana n. 17 del 10/01/2006 e ai sensi dell'articolo 151 della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE, l'EFSA è esente da tasse, imposte e altri oneri, inclusa l'IVA.

Legge applicabile

Se non diversamente specificato nel capitolato d'onori, i contratti derivanti da una procedura di appalto pubblicata dall'EFSA sono disciplinati dal diritto dell'Unione, integrato, ove necessario, dal diritto sostanziale nazionale italiano.

Qualsiasi controversia tra le parti in relazione all'interpretazione, applicazione o validità del contratto che non possa essere risolta in via amichevole sarà sottoposta al Tribunale dell'Unione Europea.

Protezione dei dati personali

In quanto agenzia dell'UE, l'EFSA è soggetta al regolamento (UE) 2018/1725⁴, che costituisce la base giuridica primaria per valutare la legittimità del trattamento dei dati personali. L'applicabilità di tale regolamento nel contesto delle procedure di appalto pubblico e dei risultanti contratti dell'EFSA ha le seguenti implicazioni:

- In qualità di Titolare del trattamento dei dati, l'EFSA garantisce che i dati personali contenuti nell'offerta e/o gestiti nel contesto della procedura di appalto (ad esempio nomi di persone, CV, dettagli di contatto, dati finanziari relativi alle persone, dichiarazioni di interessi) siano trattati in conformità con il regolamento. Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali nel contesto delle procedure di appalto dell'EFSA sono disponibili nell'[Informativa sulla privacy](#) sul nostro sito Web;
- Il contraente selezionato funge da responsabile dei dati dell'EFSA per quanto riguarda i dati personali gestiti nell'ambito del contratto ai sensi dell'articolo 29 del regolamento. In conformità con questa disposizione, il contraente:
 - o tratta i dati personali solo su indicazione documentata dell'EFSA in qualità di Titolare del trattamento,
 - o garantisce che le persone che trattano i dati personali si siano impegnate alla riservatezza,
 - o adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire il trattamento riservato e sicuro dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto,
 - o cancella o restituisce all'EFSA tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi,

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

- mette a disposizione dell'EFSA tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e consente o contribuisce alle attività di revisione e alle ispezioni da parte o per conto dell'EFSA,
- notifica all'EFSA le violazioni dei dati personali,
- nell'assumere un subappaltatore, gli impone i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Riservatezza e accesso del pubblico ai documenti

L'EFSA si impegna a proteggere gli interessi commerciali trattando tutte le informazioni contenute in un'offerta come riservate. L'EFSA non divulgherà alcuna informazione qualora tale divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico, danneggiare i legittimi interessi commerciali degli offerenti o falsare la leale concorrenza.

Nello svolgimento generale delle proprie attività e in particolare per quanto riguarda il trattamento delle procedure di appalto, l'EFSA si attiene al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Accordo per la consegna dei beni/servizi in conformità con il contratto

I contratti stipulati a seguito di una procedura di appalto pubblico non possono essere successivamente modificati. Le modifiche sono limitate ad aspetti amministrativi come la modifica del conto bancario o a circostanze causate da fattori esterni e imprevisi.

Le scadenze per i risultati stabiliti nel contratto sono vincolanti e possono comportare l'obbligo per l'offerente selezionato di pagare un risarcimento forfettario per ogni giorno di ritardo nel caso in cui le scadenze stabilite non vengano rispettate.

Il contratto prevede inoltre la possibilità per l'EFSA di ridurre il prezzo stabilito nel contratto in misura proporzionale alla mancata consegna al livello qualitativo concordato, secondo quanto stabilito dal contratto.

È CONSENTITO IL CONTATTO TRA L'EFSA E GLI OFFERENTI?

I contatti tra l'EFSA e gli offerenti al di fuori dei rigorosi requisiti della procedura sono vietati, tranne che in circostanze eccezionali ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

Prima del termine fissato per la presentazione delle offerte:

Su richiesta dell'offerente, l'EFSA può fornire informazioni complementari al solo scopo di chiarire aspetti specifici derivanti dal capitolato d'onori. Nel caso in cui un offerente avesse un quesito da porre dovrebbe procedere come segue:

- **Procedure negoziate:** il quesito va inviato all'indirizzo e-mail indicato nell'invito a presentare offerte;
- **Invito aperto:** il quesito va inviato utilizzando il portale di e-tendering in *Tenders Electronic Daily* (TED). L'accesso al portale di e-tendering avviene tramite un link specifico per il bando, pubblicato sul sito web dell'EFSA sotto ogni singola gara aperta.

L'EFSA è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni complementari il prima possibile e non oltre sei giorni di calendario prima della scadenza per la ricezione delle offerte. L'EFSA non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni complementari formulate meno di sei giorni lavorativi prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'EFSA può anche, di propria iniziativa, informare gli offerenti di eventuali errori, imprecisioni, omissioni o altri errori materiali nel testo del bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerte o nelle specifiche tecniche e nei loro allegati.

Per motivi di equità e parità di trattamento, ogni informazione complementare sarà inviata contemporaneamente in maniera identica a tutti gli offerenti:

- **Procedure negoziate** - tramite e-mail inviata contemporaneamente a tutti i candidati invitati;
- **Procedure aperte** - tramite pubblicazione sul portale di e-tendering in TED. Di conseguenza, per le procedure aperte gli offerenti dovrebbero utilizzare il portale di e-tendering per registrarsi per gli aggiornamenti e ricevere le risposte pubblicate a richieste di chiarimenti e avvisi di possibili modifiche, quali una proroga della scadenza.

Ogni informazione complementare fornita dall'EFSA dovrebbe essere considerata parte integrante della documentazione di gara.

Dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte:

Se è l'EFSA ad avere bisogno di chiarimenti o se devono essere corretti evidenti errori materiali nell'offerta, l'EFSA può contattare l'offerente, a condizione che i termini generali dell'offerta non vengano materialmente modificati di conseguenza.

Se la risposta contraddice o modifica chiaramente l'offerta originale, l'EFSA può respingere l'offerta.

Nel caso di una procedura negoziata, l'EFSA si riserva il diritto di avviare ulteriori negoziati con l'offerente in merito all'offerta tecnica e/o finanziaria presentata, al fine di adeguarla ai requisiti stabiliti nel capitolato d'onori o in qualsiasi documento complementare e di trovare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, i negoziati non possono riguardare i requisiti tecnici o amministrativi minimi (obbligatori) contenuti nel capitolato d'onori. Durante i negoziati sarà garantita la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

APERTURA DELLE OFFERTE

L'EFSA è tenuta a nominare formalmente un Comitato di apertura per tutti i bandi di gara di valore superiore a 139.000 EUR. In caso di procedura aperta, si terrà una riunione di apertura pubblica per aprire tutte le offerte, nella data, ora e luogo indicati nel bando di gara e nell'invito a presentare offerte.

Il Comitato di apertura opererà in condizioni di riservatezza e assenza di conflitto di interessi e sottoscriverà una dichiarazione a conferma di tali condizioni.

In una procedura aperta, ciascun concorrente può inviare un rappresentante alla riunione di apertura. Se l'offerente desidera partecipare all'apertura, deve notificare all'EFSA, via e-mail, il nome della persona che parteciperà all'apertura, entro e non oltre due giorni lavorativi prima della sessione di apertura. Il rappresentante degli offerenti dovrà firmare un foglio di presenza e l'EFSA si riserva il diritto di chiedere al rappresentante di esibire un documento di identità. Ulteriori dettagli per partecipare alla riunione di apertura sono forniti nella lettera di invito.

La parte pubblica della sessione di apertura sarà strettamente limitata alla verifica della conformità di ciascuna offerta ricevuta ai seguenti requisiti:

- Il termine per la ricezione delle offerte specificato nel capitolato d'onere è stato rispettato;
- le offerte sono protette elettronicamente fino all'apertura ufficiale.

COME VENGONO VALUTATE LE OFFERTE?

L'EFSA è tenuta a nominare formalmente un Comitato di valutazione per tutti i bandi di gara di valore superiore a 139.000 EUR. Le offerte saranno valutate da un Comitato di valutazione che opera in condizioni di riservatezza e assenza di conflitto di interessi e sottoscriverà una dichiarazione a conferma di tali condizioni.

Una volta completata la valutazione, il Comitato di valutazione redigerà una relazione per l'ordinatore responsabile, che prenderà la decisione finale in merito all'aggiudicazione dell'appalto.

Le offerte conformi ai requisiti formali verificati durante la riunione di apertura saranno valutate alla luce dei criteri esplicitamente indicati nel capitolato d'oneri. I criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione saranno valutati nell'ordine indicato nel capitolato d'oneri.

Criteri di esclusione

L'unico scopo dei criteri di esclusione è determinare se un operatore è idoneo a partecipare alla procedura di appalto e se un operatore è idoneo ad aggiudicarsi l'appalto. Gli unici criteri applicati sono quelli indicati nell'articolo 136 del Regolamento finanziario.

Prove relative ai criteri di esclusione da presentare con l'offerta:

- Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione

Per ogni bando di gara di valore superiore a 15.000 EUR, gli offerenti devono presentare una Dichiarazione sull'onore, firmata e datata, in merito ai criteri di esclusione, attestante che non si trovano in una delle situazioni di esclusione elencate nel modello disponibile sul [sito web](#) dell'EFSA. L'EFSA si riserva tuttavia il diritto di richiedere tale dichiarazione anche per i bandi di gara di valore pari o inferiore a 15.000 EUR.

Devono essere compilate dichiarazioni per il soggetto giuridico e per le persone fisiche con potere di rappresentanza, decisione o controllo sul soggetto giuridico.

In caso di offerta congiunta, è richiesta una dichiarazione dell'offerente e di ciascun membro del gruppo. In caso di subappalto, il capitolato d'oneri indicherà specificamente se è richiesta una dichiarazione dei subappaltatori.

- Prove relative ai criteri di esclusione che devono essere presentate dall'offerente vincitore nella fase di aggiudicazione dell'appalto:

Per le offerte con valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle procedure di cui alla Direttiva 2014/24/UE (valore pari o inferiore a 139.000 EUR), è sufficiente presentare con l'offerta una Dichiarazione sull'onore, firmata e datata, senza prove a sostegno, a meno che l'EFSA non nutra dei dubbi sul fatto che l'offerente a cui deve essere aggiudicato l'appalto si trovi in una delle situazioni di esclusione, nel qual caso l'EFSA può chiedere all'offerente di fornire prove aggiuntive. Eventuali prove aggiuntive da presentare saranno indicate in dettaglio nella lettera di aggiudicazione.

Laddove il contratto da aggiudicare a seguito della procedura di appalto abbia un valore superiore alle soglie previste per l'applicazione delle procedure di cui alla direttiva 2014/24/UE (valore superiore a 139.000 EUR), l'EFSA chiederà all'offerente aggiudicatario di fornire prove aggiuntive a dimostrazione del fatto di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione sopra elencate. Le prove a sostegno sono sempre

necessarie, ma vengono richieste solo dopo l'individuazione dell'aggiudicatario e prima dell'aggiudicazione del contratto. I dettagli relativi alle prove a sostegno da fornire saranno comunicati nella lettera di aggiudicazione all'offerente aggiudicatario.

Ulteriori informazioni in merito ai diversi certificati frequentemente richiesti negli Stati membri dell'UE a dimostrazione del fatto che gli offerenti non si trovano in una situazione di esclusione sono disponibili al seguente indirizzo web:

<http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.doc>

- **Sistema di individuazione precoce ed esclusione (EDES)**

Prima di prendere una decisione in merito all'aggiudicazione di un contratto, l'EFSA consulterà il sistema di individuazione precoce ed esclusione (EDES), che contiene informazioni su candidati e offerenti per i quali è stata riscontrata una delle situazioni di esclusione di cui sopra. Nel caso in cui il contraente proposto risulti incluso in tale banca dati, l'EFSA non aggiudicherà il contratto.

Criteri di selezione

La capacità di esecuzione del contratto da parte dell'offerente è valutata in base alla sua comprovata:

- Capacità giuridica
- Capacità economica e finanziaria
- Capacità tecnica e professionale

Gli offerenti sono tenuti a presentare una Dichiarazione sull'onore relativa al rispetto dei criteri di selezione (modello disponibile sul [sito web](#) dell'EFSA), tuttavia le informazioni precise in merito a tutti i documenti richiesti per dimostrare il possesso delle capacità sopra elencate sono indicate nel capitolato d'oneri. I documenti forniti dagli offerenti a dimostrazione della conformità ai criteri di selezione saranno utilizzati ai soli fini della valutazione della capacità di esecuzione del contratto e non saranno presi in considerazione al momento di valutare le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione.

Nella fase della valutazione dei criteri di selezione, la valutazione si concentra sulla qualità dei risultati comprovati dell'offerente e non sulla qualità dell'offerta. Di conseguenza, le informazioni relative alla proposta tecnica o all'offerta finanziaria non dovrebbero essere inserite in questa parte dell'offerta.

Per i bandi di gara di valore pari o inferiore a 139.000 EUR, l'EFSA può dispensare dall'obbligo di presentazione della documentazione relativa ai criteri di selezione, in base alla propria valutazione dei rischi connessi. Tuttavia, se non vengono richieste prove a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, l'EFSA non erogherà alcun prefinanziamento.

Dichiarazione degli interessi (DoI)

Solo per i bandi di gara scientifici, al fine di dimostrare che gli offerenti non sono soggetti a interessi professionali conflittuali che potrebbero influire sull'esecuzione del contratto e determinarne potenzialmente l'esclusione, nella notifica della lettera di aggiudicazione si chiederà all'offerente proposto per l'aggiudicazione una dichiarazione degli interessi (DOI) istituzionale completa e singole dichiarazioni degli interessi per ciascun membro del gruppo di progetto proposto. I modelli di DOI istituzionale e individuale sono disponibili sul [sito web](#) dell'EFSA. Ulteriori informazioni in merito alla [politica di indipendenza dell'EFSA](#) e alla [Decisione del Direttore esecutivo sulla gestione degli interessi conflittuali](#) sono disponibili sul sito web dell'EFSA.

Rispetto dei requisiti minimi

L'offerta verrà inoltre valutata in relazione al rispetto dei requisiti minimi del capitolato d'oneri. Le offerte sono considerate non conformi al capitolato d'oneri e pertanto respinte se:

- non soddisfano i requisiti minimi stabiliti nel capitolato d'oneri;
- propongono una soluzione diversa da quella imposta;
- propongono un prezzo superiore all'importo massimo fissato nel capitolato d'oneri o nel bando di gara;
- sono presentate come varianti, quando il bando di gara o il capitolato d'oneri non li autorizzano;
- non ottemperano agli obblighi applicabili ai sensi della legislazione ambientale, sociale e del lavoro stabilita dal diritto dell'Unione, normativa nazionale e contratti collettivi o dalle disposizioni della legislazione internazionale in materia di ambiente, diritto sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE e rispettano gli obblighi relativi alla protezione dei dati derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Regolamento (UE) 2018/1725.

L'offerente verrà informato del motivo del rifiuto senza ricevere un ritorno di informazioni in merito al contenuto dell'offerta all'infuori degli elementi di non conformità.

Criteri di aggiudicazione

Il Comitato di valutazione esaminerà le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d'oneri. Non verranno utilizzati criteri diversi da quelli indicati nel capitolato d'oneri.

Valutazione della qualità (criteri qualitativi di aggiudicazione)

La valutazione della qualità delle offerte si baserà sui criteri elencati nel capitolato d'oneri. Per garantire che la valutazione della qualità tenga pienamente conto delle esigenze dell'EFSA, l'EFSA assegnerà una ponderazione a ciascun criterio e stabilirà una soglia minima per ciascun criterio e/o per i criteri qualitativi di aggiudicazione nel loro complesso.

Al termine della valutazione della qualità, verrà assegnato un punteggio di qualità complessivo a ciascuna offerta, e si determinerà se la soglia minima di qualità è stata raggiunta.

Valutazione finanziaria (criteri di aggiudicazione relativi al prezzo)

L'offerta finanziaria degli offerenti la cui offerta tecnica ha raggiunto la soglia minima di qualità in base ai criteri qualitativi di aggiudicazione verrà presa in considerazione per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione che l'offerta finanziaria sia presentata nel rispetto dell'importo massimo specificato nel capitolato d'oneri.

Nella maggior parte delle offerte dell'EFSA, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata confrontando il punteggio qualitativo complessivo dell'offerta con il suo prezzo, secondo la formula stabilita nel capitolato d'oneri. L'offerta con il valore più alto ottenuto applicando tale formula sarà considerata l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si prega di notare che il capitolato d'oneri specifica ulteriormente i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione; di conseguenza, si raccomanda vivamente di fare riferimento a tali capitolati d'oneri per maggiori dettagli su tutte le fasi della valutazione.

COME VENGONO COMUNICATI I RISULTATI?

Durante il periodo di valutazione, l'EFSA non fornirà alcuna informazione su una procedura di appalto in corso. Il fatto che un offerente non venga contattato non deve essere considerato come un segno positivo o negativo. Gli offerenti verranno informati dell'esito della procedura di appalto come indicato di seguito.

Notifica dei risultati

Non appena l'ordinatore ha deciso a chi aggiudicare l'appalto, una lettera di notifica verrà inviata contemporaneamente via e-mail a tutti gli offerenti. Le lettere agli offerenti non aggiudicatari indicheranno i motivi in base ai quali è stata presa la decisione.

Nel caso un contratto il cui valore superi le soglie pertinenti della direttiva sugli appalti pubblici (139.000 EUR), l'EFSA si impegna a non firmare il contratto fino a quando non sia trascorso un periodo di almeno dieci giorni di calendario dopo l'invio elettronico delle lettere di notifica, in modo che gli offerenti non aggiudicatari abbiano il tempo sufficiente per reagire se necessario.

Richieste di informazioni complementari

Se gli offerenti vengono informati del fatto che la loro offerta non ha avuto successo, possono richiedere ulteriori informazioni per lettera o e-mail. L'EFSA risponderà entro quindici giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta scritta e fornirà il nome dell'offerente selezionato, le caratteristiche, i vantaggi relativi e il prezzo dell'offerta vincente. Tuttavia, unicamente gli offerenti che non si trovano in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara riceveranno ulteriori informazioni. L'EFSA non ha facoltà di divulgare alcuna informazione che incida negativamente sugli interessi commerciali di altri offerenti.

Avviso di aggiudicazione

Una volta firmato il contratto, nel caso in cui il valore del contratto supera la soglia di 139.000 EUR di cui alla direttiva sugli appalti pubblici, l'EFSA pubblicherà un avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale con una sintesi dei risultati della procedura di appalto.

Per i contratti con un valore inferiore a quello stabilito dalla Direttiva (ad eccezione dei contratti di valore molto basso, pari o inferiore a 15.000 EUR), l'EFSA è tenuta a pubblicare sul proprio sito Web (www.efsa.europa.eu) un elenco dei contratti stipulati nel corso dell'anno precedente di valore superiore a 15.000 EUR e pari o inferiore a 139.000 EUR. L'elenco deve essere pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno.

MEZZI DI RICORSO

Gli offerenti possono presentare ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell'appalto. Ciò deve avvenire entro due mesi dalla decisione contestata. Il tribunale responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale dell'Unione europea:

General Court of the European Union
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: (352) 4303-1 Fax: (352) 4303 2100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
www.curia.europa.eu

Il Mediatore europeo esamina le denunce di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea. Un reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data in cui sono stati resi noti i fatti su cui si basa il reclamo. Inoltre, prima di contattare il Mediatore europeo è necessario aver già contattato l'EFSA in merito a tale reclamo.

The European Ombudsman
1 Avenue du President Robert Schuman
CS 30403
FR – 67001 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 17 23 13 Fax: +33 (0)3 88 17 90 62
www.ombudsman.europa.eu